



Bruxelles, 8 giugno 2020
(OR. en)

8635/20

STAT 11
FIN 344
INST 104

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	8102/20
Oggetto:	Relazione speciale n. 15/2019 della Corte dei conti europea dal titolo "L'attuazione alla Commissione del pacchetto di riforma delle condizioni di impiego del 2014: risparmi cospicui, ma non privi di conseguenze per il personale" - Conclusioni del Consiglio (4 giugno 2020)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2019 della Corte dei conti europea dal titolo "L'attuazione alla Commissione del pacchetto di riforma delle condizioni di impiego del 2014: risparmi cospicui, ma non privi di conseguenze per il personale", adottate con procedura scritta il 4 giugno 2020.

Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2019 della Corte dei conti europea dal titolo "L'attuazione alla Commissione del pacchetto di riforma delle condizioni di impiego del 2014: risparmi cospicui, ma non privi di conseguenze per il personale"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

1. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione speciale n. 15/2019 della Corte dei conti europea (di seguito la "Corte"), dal titolo "L'attuazione alla Commissione del pacchetto di riforma delle condizioni di impiego del 2014: risparmi cospicui, ma non privi di conseguenze per il personale" (di seguito la "relazione");
2. RICONOSCE che la relazione costituisce una base utile per ulteriori riflessioni e analisi; PRENDE ATTO delle opinioni di un gruppo di Stati membri che non condividono le sue conclusioni, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'importo totale dei risparmi conseguiti e delle conseguenze negative per il personale della Commissione;
3. RICONOSCE il progressivo miglioramento dell'equilibrio di genere in tutti i gradi nella Commissione e CHIEDE un'azione costante a tale riguardo in tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE; PRENDE ATTO della valutazione della Corte in merito all'invecchiamento dell'organico e RICONOSCE la necessità di elaborare politiche in materia di risorse umane efficaci e inclusive nonché di monitorare gli effetti di tale evoluzione;

4. RICORDA che le assunzioni devono essere finalizzate a garantire alle istituzioni, agli organi e alle agenzie i servizi di funzionari dotati dei massimi livelli di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione, e che le assunzioni devono essere fondate sul merito; SOTTOLINEA, in particolare, che una rappresentanza geografica equilibrata all'interno del servizio pubblico dell'UE è necessaria affinché l'Unione possa conseguire l'obiettivo di avvicinarsi a tutti i cittadini dell'UE e rispecchiare la diversità dei suoi Stati membri; OSSERVA che il metodo della Commissione di proporzionalità degressiva nella valutazione degli squilibri geografici ("tassi di riferimento")¹ ha costituito una base adeguata per effettuare ulteriori studi, ma RICONOSCE che la Corte ha effettuato un'analisi di portata più ampia in termini di gruppi di funzioni e gamma di gradi;
5. RICORDA che lo statuto dei funzionari impone alla Commissione di presentare relazioni al Consiglio e al Parlamento europeo, tra cui:
- a) una relazione che valuti il funzionamento dello statuto dei funzionari, da presentare entro il 31 dicembre 2020, come previsto dall'articolo 113 dello statuto dei funzionari e dall'articolo 142 bis del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea;
 - b) una relazione che valuti, in particolare, se l'evoluzione del potere d'acquisto delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'Unione rispecchi le variazioni del potere d'acquisto degli stipendi dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali, da presentare entro il 31 marzo 2022, come previsto dall'articolo 15 dell'allegato XI dello statuto;
 - c) una relazione sull'equilibrio attuariale del regime delle pensioni dei funzionari dell'UE e sulle implicazioni di tali norme attuariali per il bilancio, da presentare nel 2022, come previsto dall'articolo 14 dell'allegato XII dello statuto;

¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 27 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e dell'articolo 12 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (equilibrio geografico), COM(2018) 377 final.

- d) una relazione sull'età pensionabile, che esamini in particolare l'evoluzione dell'età pensionabile del personale delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e l'evoluzione della speranza di vita dei funzionari delle istituzioni, da produrre ogni cinque anni, come previsto dall'articolo 77, paragrafo 6, dello statuto;
 - e) una relazione, al termine del periodo di tre anni che ha inizio il 1° gennaio 2014, in merito alle misure appropriate adottate dalle istituzioni per risolvere squilibri significativi tra le nazionalità dei funzionari che non siano giustificati da criteri obiettivi, come previsto dall'articolo 27 dello statuto;
 - f) una relazione annuale sull'utilizzazione degli agenti contrattuali, come previsto dall'articolo 79 dello statuto;
6. Nell'assolvere tempestivamente tali obblighi concordati in materia di relazioni, INVITA la Commissione a condurre gli studi e l'analisi complementare necessari, che dovrebbero, tra l'altro:
- i) ampliare la portata della valutazione del funzionamento dello statuto dei funzionari, oltre la Commissione, a tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione;
 - ii) esaminare il conseguimento dell'obiettivo di ridurre del 5 % i posti previsti in organico nel periodo 2013-2017 in tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie², la cui importanza è stata sottolineata dal Consiglio nelle sue conclusioni sugli orientamenti per il bilancio 2020³;
 - iii) analizzare la portata e le implicazioni per il bilancio del maggiore ricorso ad agenti contrattuali;
 - iv) analizzare la portata e le implicazioni per il bilancio del maggiore ricorso all'esternalizzazione a tutti i livelli;
 - v) analizzare i risparmi sulle pensioni in relazione all'andamento delle spese pensionistiche, monitorare l'evoluzione dell'età di pensionamento effettiva e utilizzare dati comparativi aggiornati relativi ai sistemi pensionistici degli Stati membri⁴;

² Corte dei conti europea, *Rapid case review of 21 December 2017 on the implementation of 5% reduction of staff posts* (Analisi rapida del 21 dicembre 2017 sull'attuazione della riduzione del 5 % dei posti in organico), <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=44567>

³ Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti per il bilancio 2020, punto 32.

⁴ Ad esempio i dati ottenuti dal gruppo di lavoro della Commissione europea sull'articolo 83, da "*OECD Pension Outlook 2018*" (Prospettive dell'OCSE sulle pensioni 2018) e da "*Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 Indicators*" (Uno sguardo sulle pensioni 2019: indicatori OCSE e G20).

- vi) valutare l'attrattiva generale della funzione pubblica europea sia dal punto di vista del personale attuale (avvicendamento del personale, soddisfazione professionale), sia dal punto di vista delle persone in cerca di lavoro;
- vii) monitorare l'equilibrio in termini di origine geografica ("equilibrio geografico") all'interno della funzione pubblica europea e prendere in considerazione elementi aggiuntivi contenuti nella relazione della Corte, quali l'ampliamento della portata in termini di gruppi di funzioni e di gradi;
- viii) fornire dati relativamente ai risparmi netti realizzati dal 2014 in avanti, tenendo conto dei fattori summenzionati.

7. RITIENE importante, alla luce della valutazione della Corte sull'impatto che la riforma ha avuto sul personale della Commissione, esaminare gli effetti e l'impatto del pacchetto di riforma delle condizioni di impiego del 2014 e le sue conseguenze per il personale prima di introdurre qualsiasi nuova modifica, tenendo conto al contempo di tutte le esigenze in materia di efficienza.
